

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO 1C 1D 1E DEL POLITECNICO DI TORINO (C.I.G.: 6296352A08 -C.U.P.: E17E15000000005).

Con la presente scrittura privata tra:

- l'Arch. Gianpiero Biscant, nato a Torino il 21.03.1957, in qualità di Dirigente dell'Area Edilizia Logistica del Politecnico di Torino, a tale funzione nominato con DDG n. 80 del 16.05.2013, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse del Politecnico di Torino, in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 - C.F. e P. IVA 00518460019, presso cui è domiciliato, di seguito denominato "Amministrazione",
- Sig. <nome, cognome, luogo e data di nascita>, nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ partita I.V.A. _____ con sede legale in _____, via _____ iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità "appaltatore"
- E congiuntamente denominati le "Parti"

PREMESSO CHE

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 (in seguito "Regolamento"), precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA), con prevalenza su queste in caso di contrasto.
- con determinazione n 925 del 17.06.2015 del Dirigente dell'Area Edilizia Logistica venivano autorizzati gli Uffici preposti a redigere e pubblicare il bando di gara, veniva approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di spesa per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica fabbricato 1C 1D 1E del Politecnico di Torino;

- in data 29.06.2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V° serie speciale, n. 74, il bando di gara avente ad oggetto l'affidamento mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori relativi alla "Riqualificazione energetica fabbricato 1C 1D 1E del Politecnico di Torino", per l'importo "a corpo" a base di gara pari a € 2.262.498,53 + IVA, di cui € 2.129.806,84 per opere soggette a ribasso di gara ed € 132.691,69 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, in data 29.06.2015 sul sito regionale dell'Osservatorio dei LL.PP., in data 29.06.2015 sul sito del Ministero delle Infrastrutture, in data 29.06.2015 e 30.06.2015, per estratto, sul quotidiano La Repubblica rispettivamente Edizione Nazionale ed Edizione Locale;
- con determinazione n. ____ del ____ del Dirigente dell'Area Edilizia Logistica è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'impresa ____ (ovvero dell'associazione temporanea di imprese ____), con sede legale in ____, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, totalizzando un punteggio complessivo di ____, di cui ____ punti per l'offerta tecnica, e ____ punti per l'offerta economica, quest'ultima corrispondente ad un ribasso del ____% sull'importo a base di gara, e quindi per un importo dei lavori di € ____ e di € 132.691,69 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dai relativi verbali di gara;
- si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 (in seguito "Codice") nei confronti di tutti i partecipanti ed è ormai trascorso il termine dilatorio previsto dall'art. 11, comma 10 del Codice;
- nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dallo stesso in sede di partecipazione alla gara;

- i predetti controlli hanno dato esito positivo ed è pertanto intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, come da determinazione n. ____ del ____ del Dirigente dell'Area Edilizia-Logistica;
- l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, e più specificamente: piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 2, del Codice; garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice; polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile, per danni causati a terzi, ai sensi dell'art. 129 del Codice; dichiarazione contenente la composizione societaria ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 d.p.c.m. n. 187/1991; comunicazione relativa agli estremi dei conti correnti dedicati ex art. 3, comma 7, l. n. 136/2010 e smi;
- l'Amministrazione ha acquisito il certificato della Camera di Commercio relativo all'appaltatore;
- come si evince dal certificato DURC validato in data ____ l'appaltatore è in regola con il versamento dei contributi e premi con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile;
- sono state effettuate le comunicazioni antimafia ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 159/2011 con richiesta alla Prefettura di ____ prot. ____ del ____
- con determinazione n. ____ del ____ del Dirigente dell'Area Edilizia-Logistica, si è autorizzata la stipula del contratto con l'appaltatore alle condizioni offerte;
- l'appaltatore ha rimborsato/rimborserà entro il ____ le spese di pubblicità legale pari ad € ____ mediante bonifico bancario IBAN IT51N0200801160000002551101 ai sensi dell'art. 34 comma 35, l. n. 221/2012;
- in data ____ il Sig. ____ in rappresentanza dell'appaltatore ed il Responsabile Unico di Procedimento Ing. Paola Lerario hanno sottoscritto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Regolamento, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

CIO' PREMESSO E RATIFICATO CON L'INTESA CHE LA NARRATIVA CHE PRECEDE DEBBA FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) OGGETTO

L'Amministrazione, nel dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto, affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, i lavori di "riqualificazione energetica fabbricato 1C 1D 1E del Politecnico di Torino".

ART. 2) OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore accetta e si impegna ad eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni contenute nei seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA);
- b) Elenco Prezzi Unitari;
- c) Elaborati grafici;
- d) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative di cui all'art. 131, comma 2 del Codice.

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'appaltatore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano da esso presentato, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

L'appaltatore si impegna inoltre a provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, nonché agli adempimenti di tutti gli obblighi fiscali, sociali e assistenziali.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

ART. 3) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dell'appalto, a corpo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è determinato in € _____ < in lettere e cifre > oltre IVA di legge (IVA 10%) da corrispondersi all'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 del presente contratto.

L'importo suindicato è articolato, ai fini della successiva liquidazione rispettivamente per:

Lavori	€ _____
Oneri per la sicurezza	€ 132.691,69
TOTALE	€ _____

L'importo contrattuale è al netto del ribasso di gara.

L'appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel presentare la propria offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di salute, sicurezza e protezione dei lavoratori impegnandosi, nell'espletamento delle attività, all'osservanza di tutta la normativa in materia, avendo quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, pari ad € _____ (euro _____).

L'appaltatore dichiara espressamente di riconoscere l'importo offerto come comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente Contratto, nel CSA e negli altri documenti richiamati al precedente art. 2.

Art. 4) VARIAZIONI DEI LAVORI – LAVORI NON PREVISTI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 19 del CSA, la facoltà di:

- apportare variazioni e addizioni al progetto approvato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 132 del Codice e dall'art. 161 del Regolamento;
- diminuire i lavori ed accettare varianti migliorative in diminuzione, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 162 del Regolamento.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Nel caso di varianti per errori o omissioni progettuali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 del CSA.

In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui all'art. 163 del Regolamento, richiamato dall'art. 21 del CSA.

ART. 5) ANTICIPAZIONE – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 26-ter del d.l. n. 69/2013, inserito dalla relativa legge di conversione, l. n. 98/2013 e dall'art. 8, commi 3 e 3-bis, del d.l. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 11/2015 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Regolamento, l'appaltatore – ai fini dell'erogazione dell'anticipazione – dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

I successivi pagamenti in acconto saranno corrisposti per stati di avanzamento, ogni qualvolta l'appaltatore avrà eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore al 25% dell'appalto, previa verifica positiva della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti

fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti i lavori affidati ed alla luce delle disposizioni normative vigenti e dell'art. 118 del Codice.

L'appaltatore dovrà, pertanto, corredare le fatture con la documentazione relativa ai lavori svolti e con ogni altra documentazione utile e necessaria per i controlli.

L'Amministrazione, previa verifica d'ufficio del DURC, ai sensi dell'art. 6, lett. d) ed e) del Regolamento, procederà ad emettere un certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 143, del Regolamento citato.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non potrà superare i trenta giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine per il pagamento della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia fideiussoria non potrà superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice; tale pagamento avverrà previa esibizione di regolare fattura fiscale (nel rispetto delle norme vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui al d.m. 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'art. 1, commi da 209 a 214 della l. 24 dicembre 2007, n. 244), secondo le modalità di cui all'art. 47 ("Pagamenti a saldo") del CSA.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 124, comma 3 del Regolamento di esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati a favore dell'appaltatore mediante versamento sul seguente conto corrente dedicato intestato a " _____ <ditta>" presso:

- _____ <banca>
- _____ <banca>

Le persone delegate ad operare su tali conti, delle quali si indicano le generalità ed il C.F., sono le seguenti:

- Sig. _____, nato a _____ il _____

C.F.: _____

- Sig. _____, nato a _____ il _____

C.F.: _____

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare le eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso, di cui sopra, entro i successivi sette giorni.

L'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni o revoche dei predetti dati non portate a conoscenza con mezzi idonei.

ART.6) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI

L'appaltatore dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in quattrocento (quattrocento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal Direttore dei Lavori.

È allegato al presente contratto sotto la lett. D il programma esecutivo dettagliato redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 14 del CSA.

La penale sarà comminata dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell'art. 145, comma 6, del Regolamento di esecuzione e, qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà all'escussione della cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del citato Regolamento di esecuzione, l'importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli artt. 145, comma 4, del Regolamento di esecuzione e l'art. 136 del Codice dei contratti pubblici, di seguito richiamato, in tema di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

ART. 7) RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art.6, comma 8, del Regolamento, l'Amministrazione procederà con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt.135-136-138 del Codice, come meglio specificato all'art. 60 del CSA.

Procederà, altresì, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della violazione del Codice di comportamento nazionale, di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere indicate nel presente contratto.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione ex artt. 1671 del codice civile e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all'art. 59 del CSA.

ART. 8) SOSPENSIONE- RIPRESA- PROROGA DEI LAVORI

Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento, nonché quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del CSA.

ART. 9) CAUZIONE DEFINITIVA

Le Parti danno atto che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del Codice e dell'art. 123 del Regolamento, **cauzione definitiva** di € _____ a mezzo polizza assicurativa fideiussoria n. _____, emessa in data _____ dalla _____.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo

garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10) POLIZZA ASSICURATIVA

Le Parti danno atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del Codice, dell'art. 125 del Regolamento e dell'art. 32 del CSA, polizza di assicurazione secondo lo schema tipo 2.3, di cui al d.m. 123/04, emessa dalla _____ in data _____, polizza n. _____.

ART. 11) ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.

ART. 12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'appaltatore, non produce effetto nei confronti dell'Amministrazione, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1, del Codice.

Entro 60 giorni dalla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 116 sopra citato, l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora

non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 116.

ART. 13) CESSIONE DEI CREDITI

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1, del Codice e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.

ART. 14) TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si impegna ad osservare in proprio, e a far osservare ai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo degli stati di avanzamento lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'appaltatore, salvo le maggiori responsabilità del medesimo. Le ritenute saranno svincolate

soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento.

ART. 15) OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le Parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di aver adempiuto agli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 16) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente atto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale, già dichiarata in epigrafe.

ART. 17) DIREZIONE LAVORI

Per l'Amministrazione la Direzione Lavori è affidata ai seguenti componenti l'Ufficio di Direzione Lavori:

Per l'appaltatore la Direzione tecnica è affidata a:

Tali nominativi devono essere indicati dall'impresa nel cartello di cantiere ai sensi dell'articolo 90 comma 7 del d.lgs n.81/2008.

ART. 18) SUBAPPALTO

L'Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato, alle condizioni e nei limiti previsti dagli artt. 118 del Codice e 170 del Regolamento, nonché dell'art. 3, comma 9, della l. n. 136/2010, in relazione alle opere indicate dall'appaltatore nella documentazione presentata in sede di gara. La mancata indicazione dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, comportano per l'appaltatore l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. Uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni.

In relazione alle lavorazioni comprese nell'appalto, l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo (art. 118, comma 3, del Codice).

I subappaltatori non devono incorrere nei divieti di cui all'art. 67 del Codice Antimafia devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, del Codice, nonché di quelli di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 19) PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

L'Amministrazione procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà essere fatta, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Per quanto non previsto si rinvia alla Parte IV del Codice.

ART. 20) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, il Direttore dei Lavori redige, entro 30 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 21) TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non interviene entro i successivi due mesi.

ART. 22) OBBLIGHI DI SICUREZZA

In materia di sicurezza, l'appaltatore si impegna ad osservare tutti gli oneri ed obblighi, previsti al Titolo III del CSA, nonché quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'Amministrazione e nel proprio Piano operativo di sicurezza oltre a tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 23) OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo

di gara (**CIG: 6296352A08**) attribuito dall'ANAC e il codice (**CUP: E17E15000000005**) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 23) CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa appaltatrice durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 del Codice.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, e in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 24) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del Regolamento, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvale.

L'Imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 6 del d.m. 17 giugno 2014 Prot. n. 2014/0170646 – U.T. TO1.

ART. 25) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

L'appaltatore, con la firma del presente atto presta il proprio consenso, ai sensi della d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Il presente contratto è perfetto ed efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo.

ART. 26) ALLEGATI CONTRATTUALI

All. A: DDG n. 80 del 16.05.2013;

All. B: Capitolato Speciale d'Appalto;

All. C: Elenco Prezzi Unitari;

All. D: Offerta Tecnica;

All. E: Offerta Economica;

All. F: Programma esecutivo dettagliato redatto dall'appaltatore.

Il presente atto consta di _____< in lettere e cifre> fogli dei quali occupa
_____< in lettere e cifre> facciate intere fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Politecnico di Torino

Per l'impresa

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante

.....

.....